

COMUNE DI CENTO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO I - NORME COMUNI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento della gestione e le modalità di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli annessi a Istituti Scolastici nonché di quelli di cui il Comune ha la disponibilità da altri soggetti in forza di un contratto di durata pluriennale.

Art. 2 - Finalità

Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della propria comunità;
- b) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive consentite dagli impianti sportivi unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo quale strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, educative, religiose, sociali, benefiche);
- c) svolgere le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle forme associative ed aggregative, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione e dare piena attuazione agli articoli 3, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 valorizzando la cultura dell'associazionismo, sportivo e non, espressione del territorio ed operante senza fini di lucro;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- e) concedere in uso gli impianti sportivi comunali sulla base di criteri oggettivi ed improntati ai principi della ragionevolezza, trasparenza e parità di trattamento ed ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

L'uso degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è consentito sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**Amministrazione Comunale**", il Comune di Cento;
- b) per "**impianto sportivo**" l'insieme di uno o più spazi destinati all'attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprendendo a tal fine lo spazio o gli spazi di attività sportiva, la zona spettatori, gli eventuali spazi e servizi accessori, nonché eventuali spazi e servizi di supporto, parti integranti del patrimonio comunale destinato ad uso pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività, a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della cittadinanza, con particolare attenzione alle esigenze dei minori, degli anziani, dei diversamente abili e della pratica agonistica. Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento sono quelli del patrimonio indisponibile comunale ovvero quelli nella disponibilità dell'Amministrazione per un periodo pluriennale oppure afferenti al patrimonio comunale assegnato funzionalmente alle Istituzioni scolastiche;

- c) per “**attività sportiva**”, la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, formativo, amatoriale, ricreativo e rieducativo;
- d) per “**utilizzo o concessione in uso**” il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale autorizza l’utilizzo di un impianto sportivo scolastico in orario extrascolastico per la pratica e l’espletamento di attività principalmente sportive e, in subordine, di attività ludico-ricreative, culturali, artistiche, teatrali, educative, religiose, aggregative, sociali, benefiche, ecc., compatibili con la destinazione d’uso dell’impianto sportivo;
- e) per “**concessionario o utilizzatore**” colui che prende in gestione o in uso l’impianto sportivo;
- f) per “**gestore**” il soggetto affidatario a cui viene esternalizzato dall’Amministrazione Comunale il servizio di gestione di un impianto sportivo comunale;
- g) per “**gestione di un impianto sportivo**” l’insieme di compiti ed adempimenti volti ad assicurare, da un lato, il funzionamento di un impianto, dall’altro l’erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge. L’attività di gestione di una struttura sportiva si attua dunque concretamente in questa duplice direzione:
 - compiti ed adempimenti volti ad assicurare il funzionamento dell’impianto: conduzione edilizia generale della struttura, degli impianti tecnologici e degli immobili, loro manutenzione, prestazione di assistenza sanitaria, rispetto degli adempimenti ed obblighi di sicurezza, gestione amministrativa e fiscale;
 - organizzazione tecnica dell’attività sportiva vera e propria, organizzazione e svolgimento di corsi, allenamenti, partite, gare, eventi anche meramente dimostrativi, ecc.;
 - gestione manageriale del servizio anche dal punto di vista promozionale dell’attività/delle attività sportiva/e praticata/e, cura dell’immagine dell’attività/delle attività sportiva/e praticata/e e della struttura, rapporto esterno con l’utenza;
- h) per “**affidamento del servizio di gestione**” la forma di gestione di un impianto sportivo comunale in base alla quale il soggetto gestore non è direttamente l’Amministrazione comunale bensì un soggetto terzo da questo individuato, che provvede quindi alla conduzione generale dell’impianto per conto del Comune;
- i) per “**corrispettivo di gestione**” l’eventuale importo che l’Amministrazione comunale può riconoscere ed erogare al soggetto gestore di un impianto sportivo a titolo di controprestazione economica (prezzo) per il servizio di gestione.

Art. 4 - Classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali sono beni di proprietà comunale destinati ad un pubblico servizio ed assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, del codice civile che devono essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 828 c.c. ovvero acquisiti in locazione/concessione con contratto di durata pluriennale.

Tali beni si distinguono come segue:

- 1) per tipologia:
 - a) *Impianti di base*. Sono da considerare impianti di base le strutture ricomprese in un’unica area, destinate alla pratica di una sola disciplina sportiva che hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale. In questa categoria rientrano i campi (di calcio, di tennis, di pallavolo...), le palestre, le piste, ed ogni altro impianto che, per caratteristiche tecniche sia da considerare similare;
 - b) *Complessi sportivi*. Sono da considerare complessi sportivi le strutture ricomprese in un’unica area e destinate alla pratica di discipline diverse, aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi;
 - c) *Impianti scolastici*. Sono da considerare tali gli impianti afferenti ad istituzioni scolastiche

e destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola. Nelle fasce orarie non utilizzati nell'attività scolastica sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività.

2) per rilevanza economica, ai soli fini della definizione delle modalità di affidamento del servizio di gestione:

- a) *Impianti senza rilevanza economica.* Sono da considerare senza rilevanza economica, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici, gli impianti che non possono essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto;
- b) *Impianti con rilevanza economica.* Si considerano impianti a rilevanza economica gli impianti che per le dimensioni dell'impianto, le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali e, più in generale, in termini di redditività, anche solo potenziale, vi è la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato.

L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 5 - Forme di gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi possono essere gestiti con le seguenti modalità:

- a) gestione diretta da parte dell'Amministrazione qualora le caratteristiche degli impianti non consentano una ottimale gestione con altre modalità o non sia economicamente vantaggioso per l'amministrazione comunale l'affidamento in gestione;
- b) affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica tenuto conto della L.R. 31 maggio 2017, n. 8, dell'art. 6 del D.lgs. 38/2021 e del Codice dei Contratti ovvero con convenzione, sulla base di un confronto comparato a seguito di avviso pubblico, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, ovvero con altre modalità previste dalla Legge;
- c) affidamento ai sensi del Codice dei Contratti in concessione di servizio economico di interesse generale per i casi diversi da quelli di cui al punto precedente avendo, tra le altre, a riferimento:
 - o la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività;
 - o le caratteristiche dell'impianto;
 - o le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione;
 - o il regime tariffario (libero o imposto) e le quote sociali;
 - o la praticabilità di attività accessorie.

In tali casi deve essere previsto un canone sulla base di una valutazione patrimoniale differenziata in base agli usi degli spazi (sportivo, commerciale, promiscui, ecc.). Il canone può essere ridotto in funzione di usi sociali e promozionali previsti dagli atti di gara, dalla redditività stimata dal Piano Economico Finanziario, dalla collocazione spaziale e dal bacino di utenza e dallo stato di conservazione della struttura.

L'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del **D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38** può comunque procedere, a seguito del riconoscimento dell'interesse pubblico di un progetto preliminare, presentato da Associazioni o Società Sportive senza fini di lucro accompagnato da un piano di fattibilità, di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di un impianto sportivo, all'affidamento diretto della gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva senza fine di lucro istante per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Modalità di affidamento della gestione

L’Amministrazione affida la gestione degli impianti sportivi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità della legge e del presente regolamento.

L’Amministrazione individua in relazione ad ogni procedura per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi, la modalità di affidamento più idonea e i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa e solidità economica adeguata alle attività da realizzare ed alla complessità dell’impianto da gestire.

Gli affidamenti della gestione possono essere effettuati per una parte delle ore disponibili. La parte rimanente delle ore di disponibilità degli spazi, minoritaria rispetto alla prima, può essere assegnato a soggetti segnalati dall’Amministrazione comunale entro i termini di cui all’art. 17, per il perseguimento di politiche volte ad incrementare la pluralità dell’offerta sportiva sul territorio, dietro corresponsione di una tariffa oraria definita secondo i termini del successivo art. 11 che sarà incassata dal gestore stesso. Gli atti di affidamento, a seconda delle tipologie e delle caratteristiche dell’impianto, possono, motivatamente, definire rapporti diversi.

Le fasce orarie a disposizione degli assegnatari segnalati dall’Amministrazione Comunale sono individuate nelle singole convenzioni di affidamento della gestione. Le ore non utilizzate dai soggetti segnalati dall’Amministrazione comunale o non oggetto di richiesta entro i termini di cui all’art. 17, tornano in disponibilità del gestore.

L’affidamento in gestione è regolato in tutti i suoi aspetti, in particolare per quelli patrimoniali, di responsabilità, di funzionamento, da un atto stipulato fra l’Amministrazione ed il gestore denominato “convenzione” che presenta i contenuti di cui al successivo articolo 10.

La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa all’agibilità ed al rispetto della normativa in materia di sicurezza è depositata presso il Servizio Patrimonio.

Art. 7 - Riserva di utilizzo

L’Amministrazione Comunale si può riservare la facoltà di utilizzare, senza oneri aggiuntivi per propri fini e manifestazioni gli impianti sportivi affidati in gestione a terzi, nel limite di massimo 12 giornate l’anno.

Ai fini della programmazione delle attività, l’Amministrazione comunale dovrà comunicare al gestore dell’impianto sportivo, tempestivamente e comunque con almeno 15 giorni di preavviso, la necessità di utilizzo delle strutture sportive definendo con essi modalità e termini di consegna/riconsegna.

Art. 8 - Impianti sportivi annessi agli edifici scolastici

Gli impianti sportivi annessi alle Istituzioni Scolastiche Statali sono assegnati ai Dirigenti Scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra-curriculari previste nel piano dell’offerta formativa approvato da ciascun Istituto scolastico, ai sensi dell’art. 12 della Legge 4 agosto 1977, n. 517 devono essere messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale per consentirne l’utilizzo a enti, associazioni e gruppi sportivi per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani e adulti.

A tale scopo, l’uso degli impianti sportivi nel periodo di tempo non compreso nell’orario scolastico è regolato da una convenzione da stipularsi fra l’Amministrazione Comunale e l’Istituzione scolastica e da una convenzione da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni sportive assegnatarie.

Nelle ipotesi descritte dal precedente comma, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza relativamente

alle attività curriculari ed extra-curriculari delle scuole sono a carico dell'Istituzione scolastica. Negli utilizzi al di fuori dell'orario scolastico gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico delle associazioni sportive assegnatarie.

Le modalità e i termini per l'applicazione del presente articolo sono disciplinati dalle norme dell'allegato A al presente regolamento.

Art. 9 - Criteri per l'affidamento

L'Amministrazione differenzia le procedure di selezione in ragione della tipologia e della rilevanza economica degli impianti procedendo per l'individuazione del contraente, alla pubblicazione di un apposito bando, ricorrendo alla formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In tutti i casi, l'Amministrazione seleziona l'affidatario della gestione dell'impianto con requisiti di affidabilità economica e con adeguata esperienza nel settore e in grado di soddisfare, tra gli altri, i seguenti criteri:

- progettualità e diffusione della pratica e cultura dell'associazionismo sportivo quale strumento di prevenzione primaria, con particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità e agli anziani;
- struttura organizzativa adeguata eventualmente valutando anche le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato;
- modalità di apertura degli impianti a tutti i cittadini;
- progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
- valorizzazione delle risorse sociali, economiche, aggregative e sportive del territorio;
- promozione dell'attività sportiva;
- compatibilità delle attività del progetto con quelle praticabili nell'impianto;
- miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici ed ottimizzazione delle attività manutentive;
- capacità di organizzare e gestire attività sportive agonistiche legate alle federazioni sportive nazionali.

Qualora l'Amministrazione effettui affidamenti di servizi di gestione può valutare la suddivisione in lotti con riferimento ai singoli impianti sportivi nella procedura di evidenza pubblica. E' facoltà dell'Amministrazione, previo inserimento negli atti della procedura di evidenza pubblica, limitare l'aggiudicazione ad ogni offerente ad uno o più lotti.

Art. 10 - Convenzioni

Il rapporto tra l'Amministrazione e il gestore individuato come affidatario in base alle procedure di evidenza pubblica è regolato da apposita convenzione nel rispetto dei contenuti del presente Regolamento.

La convenzione, oltre a prevedere tutti gli elementi normalmente previsti dai contratti, individua le obbligazioni a carico del soggetto affidatario gestore che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi e stabilisce le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e con particolare riferimento a:

- a) criteri e modalità d'uso dell'impianto e attività consentite;
- b) individuazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti;
- c) fasce orarie di utilizzo diretto da parte del gestore e quelle che lo stesso deve assegnare ai soggetti segnalati dall'Amministrazione Comunale;
- d) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati;

- e) tutela dell'uso pubblico sociale e di promozione sportiva;
- f) modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessione in uso;
- g) durata della gestione, determinata tenendo conto degli eventuali interventi di ristrutturazione, ammodernamento, miglioria o edificazione realizzati a cura del gestore;
- h) attività di gestione e di manutenzione ordinaria;
- i) eventuali attività manutenzione straordinaria a carico del gestore;
- j) oneri e utenze a carico del gestore;
- k) eventuale canone da riconoscere al Comune di Cento;
- l) eventuale contributo dell'Amministrazione per gli impianti privi di rilevanza economica;
- m) cauzione di garanzia per il rispetto degli obblighi convenzionali;
- n) modalità di consegna e riconsegna dell'impianto;
- o) disciplina e applicazione delle tariffe, comprendente il programma di contenimento e di differenziazione tariffaria;
- p) tipologie di usi gratuiti e/o agevolati, riserva di utilizzo comunale;
- q) decadenza, recesso, risoluzione delle controversie;
- r) eventuale possibilità di subconcessione;
- s) il quadro delle responsabilità, delle garanzie e delle assicurazioni connesse agli impianti e alle attività di gestione degli impianti;
- t) monitoraggio dei costi e dei benefici derivanti dalla gestione;
- u) spese contrattuali;
- v) controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati;
- w) obbligo di dotarsi di carta dei servizi ai sensi della direttiva P.C.M. 27/1/1994 e di effettuare con cadenza almeno annuale apposita indagine di *customer satisfaction* sui servizi erogati.

Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del gestore, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel Piano di Manutenzione allegato al bando di gara.

Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal gestore che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.

Sono di norma a carico del gestore le utenze, intendendosi quali utenze, relativamente all'impianto oggetto di gestione: luce, acqua, gas, telefono, connettività, TARI e ogni altro onere/imposta/tariffa collegato all'utilizzo dell'impianto, le quali dovranno essere intestate al gestore che ne sosterrà completamente i costi, fatto salvo il caso in cui i Servizi Tecnici comunali ritengano più vantaggioso mantenere a proprio carico la gestione centralizzata e a proprio nome dell'utenza. In ogni caso di tali costi devono essere evidenziati nelle procedure di evidenza pubblica.

Gli introiti della gestione sono normalmente incassati e trattenuti dal soggetto gestore.

La convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

- la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili, comunque, come interventi accessori alla gestione del servizio, che rimane da considerare come parte predominante del rapporto convenzionale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
- la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara in funzione dei lavori o

servizi richiesti al concessionario. La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

La concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 20 anni, a fronte di significative opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, che dovranno essere sempre autorizzate dagli uffici comunali competenti.

Le convenzioni con i soggetti affidatari della gestione individuati ai sensi del Codice del Terzo Settore dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

Art. 11 - Utilizzo degli spazi e tariffe d'uso

L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti è consentito mediante il pagamento di una tariffa per il singolo o, per le forme aggregative mediante concessioni in uso riferite a spazi disponibili, organizzate sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura e redatte nel rispetto delle modalità, termini, requisiti riportati nel capo III del presente regolamento.

Le tariffe ed i corrispettivi per l'uso sono approvati dall'Amministrazione Comunale tenendo conto dei seguenti elementi: costi di gestione, tipo di utenza, tipo di utilizzo, natura dell'attività sportiva praticata e tipo di impianto.

È prevista la fruizione gratuita degli spazi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a per attività rivolte a soggetti con disabilità.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione di spazi, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

Le modalità, i termini ed i requisiti previsti per l'assegnazione oraria degli spazi, sono disciplinati dalle norme del capo III del presente regolamento.

Art. 12 - Interventi edilizi

In caso di urgenza e/o nei casi di necessario adeguamento dell'impianto sportivo a normativa sopravvenuta, mediante interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria, è onere dell'Amministrazione Comunale provvedere, in qualità di proprietario dell'immobile, alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi. In caso di concessione di impianti sportivi di rilevanza economica a carico del gestore è anche la manutenzione straordinaria.

Fermo restando l'obbligo del gestore di mantenere l'impianto sportivo e di riconsegnarlo alla scadenza della concessione, in condizioni di buon funzionamento, decoro, manutenzione e sicurezza, è facoltà del concessionario stesso provvedere alla progettazione e realizzazione di interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria, con oneri a proprio carico e previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, finalizzati all'eliminazione di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

Il gestore degli impianti sportivi comunali può, in forza delle relative convenzioni, realizzare direttamente interventi edilizi sugli impianti ottenuti in concessione. Tali interventi sono soggetti alla disciplina edilizia e sulla realizzazione di opere pubbliche vigente e, in caso di necessità di una

procedura autorizzativa, alla deliberazione della Giunta Comunale su proposta del servizio Patrimonio e sentito l'ufficio sport che, valutate la coerenza e la congruità dell'intervento con la programmazione dell'Ente e con le esigenze del territorio, ne approva il progetto.

L'eventuale affidamento dei lavori da parte del Concessionario alle imprese esecutrici avviene secondo le procedure previste dalla disciplina vigente per l'appalto di lavori pubblici. A tale scopo il Concessionario assume la qualifica di Stazione Appaltante per i lavori. L'inizio dell'attività sportiva, relativamente alle opere realizzate, è subordinato all'avvenuto collaudo dei lavori, all'accatastamento, alla presentazione della domanda di agibilità dell'impianto stesso con oneri a carico del concessionario.

Al fine di consentire la vigilanza da parte degli uffici competenti, il Concessionario provvede a comunicare agli uffici la data di inizio lavori ed a trasmettere la documentazione di gara, dell'impresa ed il contratto.

La gestione degli impianti o dei complessi sportivi da realizzare a cura e spese del soggetto privato, su aree di proprietà comunale individuate dagli strumenti urbanistici, può essere affidata unitamente all'incarico per la costruzione delle strutture ai soggetti identificati al precedente art. 5. Le stesse modalità si applicano nel caso di affidamento della gestione di strutture da realizzare a servizio degli impianti sportivi già esistenti.

I manufatti realizzati dai gestori sono parte del patrimonio comunale fin dalla realizzazione in quanto la proprietà è dell'Amministrazione comunale; la disponibilità ed il possesso vengono trasferiti gratuitamente all'Amministrazione al termine del periodo convenzionale.

I tecnici comunali possono in ogni momento accedere al cantiere o al manufatto per verificarne la corretta esecuzione e la rispondenza al progetto approvato.

Art. 13 - Verifiche e controlli

L'Amministrazione esercita le funzioni di vigilanza e controllo e realizza verifiche concernenti la gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori.

Le convenzioni devono prevedere anche metodi di verifica della qualità dei servizi percepita dagli utenti.

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.

Art. 14 – Rendicontazione delle attività di gestione

Il soggetto gestore fornisce annualmente all'Amministrazione Comunale apposita relazione di rendiconto dell'attività svolta, da redigersi seguendo il modello definito dal Comune, dalla quale risultino almeno i seguenti elementi:

a) con riferimento allo svolgimento delle attività negli impianti:

- a1. numero e tipologia delle attività svolte (sportive, complementari, sociali e culturali);
- a2. numero e tipologia degli accessi/utilizzatori degli impianti;

b) con riferimento al conduzione tecnica e gestionale:

- b1. orari e periodi d'utilizzo degli impianti;
- b2. attività di manutenzione, custodia e guardiania degli impianti sportivi;
- b3. approvvigionamento di beni, servizi e attrezzature;
- b4. esiti dell'indagine sul gradimento dei servizi da parte dell'utenza;

c) con riferimento alla gestione economica:

- c1. il risultato della gestione e il bilancio consuntivo annuale;

c2. l'andamento e tipologia dei costi, con indicazione dettagliata dei costi sostenuti per consumi energetici e utenze;

c3. l'andamento e tipologia dei ricavi.

Il soggetto gestore deve fornire ogni altra informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione ai fini della rendicontazione delle attività.

Con riferimento alla gestione economica, qualora al termine dell'esercizio dovessero risultare economie derivanti dalla sottrazione delle spese di gestione rendicontate rispetto al corrispettivo di gestione annuo, il concessionario sarà tenuto ad utilizzare tali risorse per interventi migliorativi a beneficio dell'impianto, anche di carattere straordinario.

Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al presente articolo sono indicate nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.

CAPO III - DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 15 - Destinatari della concessione di spazi

L'uso pubblico degli impianti è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività: nell'assegnazione degli spazi il gestore deve garantire l'imparzialità nel permettere l'utilizzo alle associazioni/società sportive che ne facciano richiesta senza operare alcuna distinzione.

Nell'assegnare gli spazi all'interno degli impianti sportivi comunali per le quote orarie di competenza, il gestore, fermo restando il principio della equa e plurale utilizzazione degli impianti, tiene conto del seguente ordine di priorità:

- Amministrazione comunale per attuazione di iniziative, programmi rivolti all'intervento sociale sul territorio;
- Società e Associazioni sportive dilettantistiche:
 - che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa,
 - che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o di un Ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del D. Lgs 39/2021 ovvero nella sezione speciale per le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP);
- Istituzioni scolastiche;
- Enti di promozione sportiva;
- Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria, l'impianto è prevalentemente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva locali, cioè le associazioni, enti, gruppi sportivi che abbiano una sede sul territorio, una struttura organizzativa minima ed una programmazione dell'attività sportiva sul territorio comunale finalizzata a promuovere la pratica sportiva.

A parità di condizione l'assegnazione è disposta nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- Società ed associazioni di promozione sportiva cittadine che non dispongono di impianti sportivi in concessione o in proprietà;
- Società che hanno maturato una storicità nell'uso dell'impianto e della fascia oraria di almeno 2 anni;
- Società o associazioni che svolgono attività di promozione sportiva per giovani fino a 16 anni d'età in ragione del numero di atleti tesserati riferito all'anno sportivo precedente, certificato dall'ente di promozione sportiva o federazione sportiva di appartenenza;
- Società o associazioni che svolgono attività di promozione sportiva per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- Società o associazioni che svolgono attività di promozione sportiva per giovani dai 17 ai 21 anni d'età in ragione del numero di atleti tesserati riferito all'anno sportivo precedente, certificato dall'ente di promozione sportiva o federazione sportiva di appartenenza;
- Società o associazioni che svolgono attività per adulti ed anziani;
- Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
- Società o associazioni che svolgono attività agonistica da almeno due anni.

Gli spazi rimasti liberi potranno essere assegnati ad associazioni e società sportive, federazioni, enti di promozione sportiva o gruppi spontanei di altri Comuni, previo assenso da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 16 - Modalità di assegnazione degli spazi

Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere valutata in primo luogo l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

Non può essere concesso l'uso degli impianti a soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

Per ottenere l'assegnazione in uso degli spazi sportivi per richieste di attività continuativa annuale i soggetti di cui al precedente art. 15 devono presentare al gestore la richiesta di utilizzo degli impianti. La richiesta deve essere effettuata utilizzando apposito modulo e firmata dal legale rappresentante ovvero dal dirigente.

Il gestore programma l'uso degli spazi e comunica la programmazione suddetta ai soggetti richiedenti e all'Amministrazione.

Le richieste di assegnazione di spazi sportivi per attività occasionale sono effettuate direttamente al gestore con almeno 7 giorni di anticipo. La effettiva concessione è subordinata alla disponibilità degli impianti legata alla non presenza di calendarizzate attività continuative.

Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

Il gestore può disporre degli spazi sportivi negli orari non contemplati nel detto calendario e/o non oggetto di richiesta di attività occasionale.

Le richieste di utilizzo degli spazi in giorni specifici per competizioni o manifestazioni sportive dovranno essere fatte pervenire al gestore almeno 15 giorni prima della loro effettuazione e rese pubbliche per tempo all'interno dell'impianto.

La disdetta d'uso di spazi già concessi deve pervenire al gestore con un preavviso di almeno 7 giorni. Un preavviso inferiore comporterà l'addebito della tariffa corrispondente.

Il Comune, per assicurarsi che l'uso degli impianti avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dal presente regolamento, provvede in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari o altro personale delegato, a verifiche ed ispezioni.

Art. 17 - Uso dell'impianto ed accesso

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate. Nel caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto da parte di più associazioni, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola associazione o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dai responsabili delle gestioni e dall'Ufficio Sport Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata; per nessun motivo è possibile cedere o sub-concedere a terzi gli spazi assegnati in uso senza il preventivo assenso del gestore stesso.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti sollevano il gestore e l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

È consentito l'ingresso all'impianto:

- ad atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;

- agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
- al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso, ove previsto.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è inoltre strettamente limitato al personale di servizio e di controllo dei Gestori, dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive (arbitri, giudici, ecc).

All'interno dell'impianto non possono essere ammesse persone in numero superiore a quello previsto dalla capienza di ogni impianto.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti possono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al gestore o all'Amministrazione Comunale. Il trattamento dei dati relativi deve avvenire nel rispetto delle norme del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

In ogni impianto devono essere affisse le modalità d'uso dell'impianto all'uopo approvate dall'Amministrazione Comunale, alle quali i frequentatori devono tassativamente attenersi.

Art. 18 - Pubblicità e pubblico

In occasione di manifestazioni sportive autorizzate possono essere esposti materiali pubblicitari che devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale. Possono inoltre essere esposti materiali promozionali delle attività sportive praticate concordando con i gestori modi e luoghi di esposizione.

Il concessionario ha la facoltà di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie entro il perimetro dell'impianto nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla vigente normativa regolamentare del Comune di Cento.

Il concessionario è totalmente responsabile dell'acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzatori per la installazione e pubblicizzazione e del pagamento di quanto dovuto.

E' fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere o propaganda di natura sindacale o religiosa.

Il concessionario ha facoltà di acquisire sponsorizzazioni concernenti la propria attività, con esclusione di sponsorizzazioni collegate alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale.

Art. 19 - Rispetto degli impianti e attrezzature

Gli utilizzatori sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune o del gestore;
- mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti.

Sul rispetto di tutte le norme di utilizzo degli spazi l'Amministrazione Comunale può effettuare controlli o delegare i gestori ad effettuarli.

Gli utilizzatori sono tenuti a segnalare immediatamente ai gestori ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo utilizzatore della struttura.

Gli utilizzatori si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale e/o dai Gestori sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Se per esigenze legate all'organizzazione di specifiche iniziative l'utilizzatore ha necessità di integrare le attrezzature in dotazione all'impianto, deve, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, presentare al gestore tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti e la dichiarazione che sollevi il gestore e l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario concordato con il gestore e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare l'utilizzazione dell'impianto per altre attività. La conclusione delle operazioni di smontaggio deve essere comunicata al gestore per consentire una tempestiva verifica delle condizioni dell'impianto.

Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano completate nel termine convenuto, l'utilizzatore è tenuto a corrispondere al gestore l'importo corrispondente all'eventuale mancato introito procurato.

Art. 20 - Penalità, sospensioni e sanzioni

L'Amministrazione Comunale può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti sportivi inagibili, con le modalità previste dalla concessione d'uso.

In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere le tariffe per gli spazi non fruiti.

L'Amministrazione Comunale e i gestori svolgono compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, gli utilizzatori sono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, gli utilizzatori ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni concessi in uso.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di risoluzione e recesso nei contratti pubblici, sono cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni:

- la mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione;
- la violazione del divieto di subconcessione;
- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro i termini convenuti fatte salve eccezionali e motivate deroghe autorizzate;
- il mancato rispetto degli orari d'inizio e di chiusura delle attività, così come concessi in uso;
- la reiterata violazione delle norme previste nel presente regolamento;

- la trasgressione delle disposizioni integrative emanate dal gestore e/o dal settore comunale competente;
- l'aver arrecato danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi o alle attrezzature sportive presenti;
- la mancata utilizzazione dell'impianto rispetto a quanto dichiarato in sede di programmazione delle attività.

La decadenza deve essere preceduta da contestazione formale delle inadempienze di cui ai punti precedenti. In caso di concessione di gestione da parte di terzi, il gestore può procedere alla decadenza delle assegnazioni in uso in base alle condizioni soprariportate.

Oltre a quanto stabilito nei commi precedenti le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1,000,00.

Ai sensi della L.R. 31.05.2017, n. 8 i corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.

La mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l'erogazione di una sanzione da parte dell'Amministrazione Comunale per una somma da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro e tali risorse sono destinate al sostegno dello sport dilettantistico.

Art. 21 - Entrata in vigore e norme finali

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 75 del vigente Statuto comunale, diventerà esecutivo ed entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività del presente atto purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'atto medesimo.

All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ALLEGATO A

IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AGLI EDIFICI SCOLASTICI

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici e delle attrezzature scolastiche inserite nelle scuole statali del territorio comunale.

Gli impianti sportivi sono parte integrante degli edifici scolastici perché concorrono all'offerta formativa in orario scolastico e sono altresì risorsa che valorizza le scuole stesse come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina, in età evolutiva, per gli adulti e per gli anziani.

La gestione in orario extrascolastico delle palestre è di competenza del Comune che la esplica mediante concessione degli spazi ai richiedenti con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.

La concessione d'uso degli impianti sportivi cittadini annessi ad edifici scolastici di pertinenza comunale è subordinata all'assenso preventivo dei rispettivi Consigli di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente (art. 12 della Legge 4 agosto 1977, n. 517).

Sono fatte salve le eventuali altre autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc. previste dalle norme vigenti di competenza di altre autorità.

La concessione potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento qualora il concessionario non rispetti una o più norme stabilite nel presente Regolamento o per necessità scolastiche e del Comune.

Entro il 30 aprile di ogni anno e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico, l'Amministrazione richiede l'assenso per l'uso delle strutture sportive scolastiche al Dirigente Scolastico che lo sottopone al Consiglio d'Istituto.

Le Istituzioni Scolastiche dovranno adottare apposito atto deliberativo in ottemperanza all'art. 96 del D.Lgs. n. 297/94 definendo il preventivo assenso all'assegnazione delle palestre e degli impianti sportivi indicando gli orari riservati alle attività extrascolastiche.

L'eventuale parere negativo dovrà adeguatamente e dettagliatamente essere motivato e documentato.

Soggetti destinatari della concessione d'uso

I soggetti che possono chiedere dall'Amministrazione comunale una concessione d'uso continuativa, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi scolastici comunali sono le società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Cento o in comuni confinanti:

- Società e Associazioni sportive dilettantistiche:
 - che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa,
 - che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o di un Ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del D. Lgs 39/2021 ovvero nella sezione speciale per le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP);
-
- Associazioni e società sportive dilettantistiche anche non riconosciute dal CONI o non affiliate ad Enti di promozione sportiva che praticano attività sportiva meramente amatoriale, purché in possesso di una struttura organizzativa minima (statuto, atto costitutivo, codice fiscale).

-
-

Non possono essere destinatari/beneficiari di una concessione d'uso i singoli cittadini.

Modalità e tempistiche per la presentazione delle richieste d'uso stagionale

La richiesta di concessione d'uso stagionale di un impianto sportivo scolastico deve essere effettuata esclusivamente on line sul sito web dell'Amministrazione comunale da parte del legale rappresentante dell'ente richiedente entro il 30 maggio di ciascun anno. Non saranno accolte domande trasmesse con modalità diversa da quella indicata.

Le richieste pervenute dopo la scadenza saranno esaminate e valutate qualora rimandano disponibilità, in subordine rispetto alle istanze presentate entro il termine fissato.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione, qualora non già in possesso dell'Amministrazione comunale:

1. copia statuto;
2. copia atto costitutivo;
3. copia visura camerale, ove presente;
4. comunicazione avente ad oggetto i nominativi e le generalità del/i Responsabile/i DAE e primo soccorso;
5. copia polizza R.C.T. per danni che potrebbero verificarsi alle palestre, locali e strutture utilizzate, arredi, attrezzature, ecc., o comunque a terzi, in occasione od in conseguenza dell'attività svolta nell'impianto sportivo scolastico.

La documentazione di cui ai punti 4 e 5 potrà essere prodotta anche successivamente alla presentazione dell'istanza entro il termine a tal fine assegnato dall'Amministrazione comunale ed in ogni caso almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività.

Criteri per l'assegnazione stagionale

Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del D.lgs. n. 38/2021, l'assegnazione degli impianti sportivi scolastici sarà disposta nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità, che verranno applicati anche in caso di sovrapposizione di richieste ed esigenze varie dei richiedenti:

priorità per l'assegnazione di:

- a) Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI od affiliate ad Enti di promozione sportiva che praticano attività sportiva dilettantistica, amatoriale od agonistica;
- b) Associazioni sportive dilettantistiche anche non riconosciute dal CONI o non affiliate ad Enti di promozione sportiva che praticano attività sportiva meramente amatoriale, purché in possesso di una struttura organizzativa minima (statuto, atto costitutivo, codice fiscale);
- c) Associazioni, Enti, circoli, ecc. del tempo libero o di tipo ludico-ricreativo, culturale, teatrale, artistico, educativo, religioso, aggregativo, sociale, benefico, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- d) Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate;
- e) l'impianto sportivo scolastico è concesso in uso alle associazioni che praticano l'attività sportiva a cui l'impianto è destinato o per cui è predisposta o, comunque, alle associazioni che praticano un'attività sportiva compatibile con la destinazione d'uso e la predisposizione della palestra stessa (per es. una palestra predisposta esclusivamente per l'attività di pallavolo non potrà essere concessa in uso ad un'associazione sportiva che pratica esclusivamente l'attività di pallacanestro);
- f) sede ed operatività dell'associazione a livello locale: nell'assegnazione delle palestre verrà data priorità ad un'associazione con sede nel territorio comunale ed ivi operante rispetto ad un'associazione con sede in altro Comune ed ivi operante;

- g) sede ed operatività dell'associazione in Comuni confinanti: nell'assegnazione delle palestre verrà data priorità ad un'associazione con sede ed operante in un Comune confinante con il Comune di Cento rispetto ad un'associazione con sede ed operante in un Comune non confinante con il Comune di Cento;
- h) radicamento e tipo di presenza e di diffusione dell'associazione sportiva sul territorio (numero di atleti tesserati riferito all'anno sportivo precedente);
- i) svolgimento dell'attività sportiva di tipo agonistico o comunque ad alti livelli piuttosto che di carattere meramente amatoriale;
- j) storicità nell'utilizzo di una determinata palestra nel corso degli anni: avranno la priorità quei soggetti che abbiano maturato una storicità nell'utilizzo di un determinato impianto – ed in determinate giornate e fasce orarie - di almeno 2 anni;
- k) soggetti che non dispongono di impianti sportivi in concessione o in proprietà;
- l) soggetti che svolgono attività per portatori di handicap ed in generale per persone con disabilità;
- m) società o associazioni che praticano discipline sportive diffuse in misura minore sul territorio.

Schema operativo/cronoprogramma per l'assegnazione degli spazi

Di seguito è riportato lo schema operativo/cronoprogramma che si utilizzerà nell'assegnazione degli spazi con la tempistica indicativa di riferimento:

- **15 giugno** Termine entro il quale le società sportive devono fare istanza di richiesta di spazi palestra per l'anno scolastico successivo
- **20 giugno** Trasmissione da parte dell'Ufficio Sport ai Dirigenti scolastici dei diversi Istituti dei quadri provvisori di assegnazione degli spazi;
- **30 giugno** Riscontro da parte dai Dirigenti degli Istituti scolastici di nulla osta all'utilizzo in orario extracurricolare come da schema inviato dall'Ufficio Sport;
- **30 luglio** Comunicazione da parte dell'Ufficio Sport alle società sportive dei quadri provvisori di assegnazione degli spazi convalidati da comunicazione dei Dirigenti degli istituti scolastici;
- **30 agosto** Comunicazione da parte delle società sportive della data di inizio delle attività, nel rispetto del calendario e dell'orario assegnato, nonché il nominativo del responsabile della Società che curerà i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con la Scuola in cui è ubicata la palestra e che si farà garante del corretto utilizzo della palestra, del rispetto delle norme del presente Regolamento e del corretto e responsabile comportamento degli atleti;
- **30 agosto** Data ultima per disdire da parte delle società sportive gli utilizzi degli spazi. A seguire verranno trasmessi ai Dirigenti scolastici e alle società sportive i quadri definitivi di utilizzo delle palestre. L'Ufficio Sport, visionati le suddette assegnazioni, dispone delle residue ore non utilizzate per soddisfare eventuali ulteriori richieste.
- **30 ottobre** Le Società che svolgono attività a livello agonistico si impegnano a trasmettere con nota scritta all'Ente assegnatario, i calendari dei rispettivi campionati, nonché eventuali variazioni degli stessi nel corso del campionato.

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- coordinare l'utilizzo degli spazi in orario extrascolastico per l'attività sportiva sulla base delle richieste pervenute dai richiedenti che abbiano fatto regolare richiesta;
- inoltrare prospetti di programmazione al Dirigente Scolastico competente, il piano delle assegnazioni effettuate, con relativa indicazione dei nominativi dei responsabili.

La concessione non è rilasciata a soggetti che perseguono fini di lucro ed ha carattere temporaneo in relazione alla durata dell'anno scolastico.

La concessione scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno.

L'utilizzo degli impianti scolastici è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la

cessione a soggetti terzi. Qualora il concessionario ospiti temporaneamente altri enti deve comunicarlo preventivamente al Comune che si riserva la facoltà di negare l'ospitalità.

Condizioni per la concessione d'uso stagionale

I soggetti che hanno ottenuto la concessione d'uso stagionale devono rispettare le seguenti condizioni ed ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo della palestra e relativi locali annessi e connessi (atri, servizi igienici, spogliatoi, ecc.) limitato ai periodi, giorni ed orari autorizzati;
- b) assicurare la pulizia delle zone utilizzate (palestra, spogliatoi, locali di accesso, tribune, ecc) dopo l'utilizzo dell'attività sportiva e prima dell'inizio di quella scolastica;
- c) revoca della concessione d'uso a causa del non utilizzo della palestra dopo 3 (tre) settimane dalla data prevista ed autorizzata dal Comune per l'inizio dell'attività, salvo giustificato motivo;
- d) le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento dei corsi, delle esercitazioni, allenamenti, partite, gare, e manifestazioni in genere (sportive e non) vengono direttamente assunte dal concessionario/utilizzatore;
- e) il concessionario/utilizzatore dovrà:
 - prima dell'inizio dell'attività, vigilare affinché il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo e deve garantire all'inizio della propria attività giornaliera un controllo capillare dell'intera struttura per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare all'Amministrazione Comunale e al Dirigente scolastico competente ciò che è stato riscontrato;
 - evitare che nelle palestre e nei relativi locali annessi e connessi (atri, servizi igienici, spogliatoi, ecc.) si svolgano attività o manifestazioni non autorizzate dall'Amministrazione comunale o non conformi con la destinazione d'uso dei locali o con la pubblica finalità;
 - l'ingresso alla struttura dovrà avvenire, ove la stessa lo consenta, attraverso la porta esterna non comunicante con altri locali della scuola;
 - dovrà porre particolare cura nell'accoglienza e nel rilascio dei minori affidati, così come la loro sorveglianza negli spogliatoi ed è soggetto all'obbligo di acquisizione del certificato penale, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2014, con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell'opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di "datore di lavoro";
 - qualora abbiano necessità di uno spazio per depositare materiale da utilizzare durante l'attività delle società, le stesse dovranno concordarlo con il Dirigente dell'Istituto scolastico il quale valuterà la fattibilità di accogliere la richiesta; non danneggiare e non deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi; in caso di danni o deterioramenti da parte del concessionario/utilizzatore, atleti, allenatori, o soggetti appartenenti o riconducibili a vario titolo al concessionario/utilizzatore, questi dovrà riparare o far riparare a proprie spese quanto danneggiato, con assoluta urgenza, od eventualmente provvedere alla sostituzione di quanto non riparabile;
 - restituire la palestra nella sua piena funzionalità al termine di ogni corso, esercitazione, allenamento, partita, gara, manifestazione in genere (sportiva e non), assicurando una perfetta pulizia dei locali [palestra e relativi locali annessi e connessi (atri, servizi igienici, spogliatoi, ecc.)], attrezzature ed eventuale mobilio presente negli ambienti utilizzati (panchine, arredi, ecc.) ed un'adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività sportive;
 - assumersi l'onere ed ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nelle ore di concessione, sia rispetto ai propri dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori e lo stesso dovrà dichiarare di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge in capo al datore di lavoro compreso l'obbligo di acquisire il certificato penale per i nuovi assunti. Il

concessionario dovrà essere in possesso, anche utilizzando apposite polizze di R.C. e/o Istituto di assicurazione dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Federazioni, di idonee coperture assicurative al fine di tutelare al meglio gli utilizzatori. Il rilascio della assegnazione è subordinato alla preventiva consegna, da parte dell'assegnatario, di copia della suddetta polizza assicurativa;

- accettare ogni modifica dei periodi, degli orari o dei giorni di utilizzo che possa eventualmente derivare da sopravvenute e prioritarie esigenze dell'attività scolastica o dell'Ente locale;
 - far calzare agli atleti, allenatori, ecc., scarpe da ginnastica pulite e dedicate, da utilizzarsi esclusivamente all'interno della palestra;
 - fare rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali ed all'esterno in prossimità degli stessi;
 - non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali ad alcuno e ad alcun titolo;
 - rispettare e far rispettare la capienza prevista per l'utilizzo della/e palestra/e ricevute in concessione;
 - accertare l'idoneità psico-fisica dei propri iscritti/atleti per praticare l'attività delle singole discipline sportive;
 - qualora, per qualsiasi motivo, diffonda musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività, regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori);
- f) all'interno od esterno dell'impianto sportivo il concessionario/utilizzatore potrà esporre volantini, locandine e materiale pubblicitario e/o promozionale della/e attività sportiva/e praticata/e, purché conformi alla normativa vigente in materia ed al vigente Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale. Sono a carico del concessionario/utilizzatore le relative imposte sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
- g) il pubblico eventualmente ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi; il concessionario/utilizzatore dovrà controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge;
- h) il concessionario/utilizzatore è responsabile di tutto ciò che avviene all'interno dell'impianto durante gli orari di utilizzo e, in caso di danni, risponde con il risarcimento in via esclusiva se il danno è chiaramente a lui attribuibile ed imputabile, ed in solido con gli eventuali altri concessionari/utilizzatori, qualora non fosse possibile individuare un responsabile preciso;
- i) l'Amministrazione comunale può riservarsi di chiudere l'impianto sportivo, con conseguente sospensione delle attività sportive o motorie extrascolastiche delle associazioni e società sportive, qualora il danno non venga risarcito, entro il termine assegnato dal Comune, da alcuno dei coobbligati in solido. In tal caso le associazioni e società sportive non potranno esigere dall'Ente comunale né la riapertura della/le palestra/e né alcuna somma a titolo di indennizzo, risarcimento, indennità, rimborso, ecc, comunque denominata, per la sospensione della propria attività sportiva o motoria;
- j) l'Amministrazione comunale potrà parimenti riservarsi di chiudere l'impianto sportivo, con conseguente sospensione delle attività sportive o motorie extrascolastiche delle associazioni e società sportive, qualora dovesse riscontrare un'inaccettabile o persistente situazione di mancata pulizia delle palestre e strutture utilizzate, arredi, attrezzature, servizi, spogliatoi, ecc., ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale. Anche in tal caso le associazioni e società sportive non potranno esigere dall'Amministrazione comunale né la riapertura della/le palestra/e né alcuna somma a titolo di indennizzo, risarcimento, indennità, rimborso, ecc, comunque denominata, per la sospensione della propria attività sportiva o motoria;
- k) tutte le attività poste in essere nella palestra da parte del concessionario/utilizzatore, senza eccezione alcuna, non dovranno essere a fine di lucro;
- l) il concessionario/utilizzatore, per lo svolgimento delle attività richieste ed autorizzate, corrisponderà al soggetto concedente, sia esso il Comune di Cento o l'ente che gestisce l'impianto per conto dell'Amministrazione comunale, le quote da questo stabilite per l'utilizzo

della palestra od impianto per la stagione sportiva in corso. Tali quote o tariffe d'uso sono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale annualmente e sono addebitate al concessionario/utilizzatore;

- m) il concessionario/utilizzatore dovrà adempiere a tutte le incombenze ed oneri previsti dalla vigente normativa in materia fiscale per ed in relazione all'attività svolta, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in proposito;
- n) il concessionario/utilizzatore si assume ogni responsabilità in merito alla condivisione ed accettazione dei contenuti del documento di valutazione dei rischi e relativo piano di emergenza di ciascuna palestra che avrà in uso e dovrà utilizzare gli spazi assegnati alla presenza di personale formato per l'emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- o) il concessionario/utilizzatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.T. per danni che potrebbero verificarsi all'impianto sportivo utilizzato, agli arredi ed alle attrezzature, o comunque a terzi, in occasione o in conseguenza dei corsi, esercitazioni, allenamenti, partite, gare e manifestazioni in genere effettuate;
- p) il soggetto concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle norme, clausole e condizioni qui stabilite, e, pertanto, il soggetto o i soggetti preposti a tale verifica avranno libero accesso alle palestre in qualsiasi giorno ed orario;
- q) il concessionario/utilizzatore non dovrà, prima dell'ottenimento della concessione d'uso dell'impianto sportivo trovarsi in situazione debitoria, ad alcun titolo, nei confronti dell'Amministrazione comunale, pena la mancata concessione d'uso dell'impianto richiesto;
- r) il concessionario/utilizzatore dovrà versare all'Amministrazione comunale, entro il termine da questa stabilito, una cauzione per ogni impianto sportivo di cui si chiede l'utilizzo. In caso di mancato versamento entro il suddetto termine, il Comune potrà riservarsi, previo sollecito ed invito ad adempiere, di non concedere l'utilizzo dell'impianto sportivo richiesto o di revocare l'autorizzazione/concessione all'utilizzo dell'impianto sportivo qualora già concessa. Al termine della stagione sportiva in corso, il concessionario/utilizzatore potrà chiedere la restituzione della cauzione versata e non eventualmente trattenuta come di seguito previsto, oppure comunicare al Comune di mantenerla per la stagione sportiva successiva;
- s) qualora il concessionario/utilizzatore dovesse trasgredire o non adempiere anche ad una sola delle clausole/condizioni sopra indicate, il Comune di Cento si riserva la facoltà, senza che il concessionario/utilizzatore possa contestare o pretendere alcunché, di revocare la concessione d'uso con semplice comunicazione scritta, che dovrà contenere l'indicazione della trasgressione od inadempimento che legittima, insindacabilmente, la revoca, e fatta sempre salva un'eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell'Amministrazione comunale e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento;
- t) in caso di richiesta di risarcimento danni da parte dell'Amministrazione comunale nei confronti del concessionario/utilizzatore, in relazione alle ipotesi previste, qualora il concessionario/utilizzatore non provveda a risarcire il danno imputatogli, anche in via solidale, entro il termine di 2 (due) mesi dalla ricezione della relativa richiesta scritta, il Comune potrà trattenere la cauzione o parte di essa per l'importo corrispondente a quello richiesto in via risarcitoria. Se il danno occorso all'Amministrazione comunale, e quindi la relativa richiesta di risarcimento, dovesse essere maggiore rispetto all'importo della cauzione, questa verrà trattenuta interamente e verrà altresì avanzata pretesa risarcitoria per la restante parte da rifondere al Comune;
- u) il concessionario/utilizzatore solleva e terrà indenne il Comune da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che potrebbero derivare dallo svolgimento dell'attività.

L'autorizzazione all'uso delle palestre potrà essere sospesa o revocata dal Comune in base a motivate ragioni di interesse pubblico, senza che possa essere avanzata dal concessionario alcuna richiesta risarcitoria, impregiudicata l'eventuale facoltà di corrispondere al medesimo una somma corrispondente al canone versato per l'uso della palestra non goduto. Riscontrare, per iscritto, inadempienze al presente regolamento sull'uso della palestra o sul pagamento, entro i termini stabiliti, del corrispettivo dovuto per l'utilizzo da parte dell'assegnatario, verranno adottati i seguenti progressivi provvedimenti:

- a) sospensione temporanea per cinque giorni al primo accertamento;
- b) sospensione temporanea per dieci giorni al secondo accertamento;
- c) decadenza dall'assegnazione al terzo accertamento. Il soggetto che incorre in tale circostanza non avrà diritto ad utilizzare gli impianti sportivi scolastici per anni 2;
- d) decadenza al primo accertamento per comportamenti o inadempienze valutati dal Settore e dall'Istituzione Scolastica particolarmente gravi (ad esempio azioni che possono provocare/hanno provocato danni importanti alle strutture o alle persone).

Le inadempienze possono essere segnalate dall'Istituzione Scolastica competente e dal Comune.

Per fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale, ovvero qualora ricorrano condizioni contingibili e urgenti, la fruizione delle palestre in orario extrascolastico potrà comunque essere sospesa in qualsiasi momento. In caso di sospensione superiore a 15 giorni, il Comune si impegna a verificare ed individuare altri spazi idonei ad ospitare le attività sospese secondo disponibilità.

Le attrezzature sportive mobili non sono oggetto della presente convenzione e sono di esclusivo utilizzo delle Istituzioni scolastiche salvo diverso specifico accordo fra le parti.

Le Istituzioni scolastiche non assumono veste di custodi dei beni mobili necessari all'espletamento dell'attività oggetto della concessione, che il gestore e/o gli assegnatari introducono nella palestra della scuola.

Il Dirigente Scolastico competente provvede a consegnare al responsabile dell'Ufficio Sport il Documento di valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza redatto dall'Istituto scolastico, formalizzando nel Verbale di Coordinamento previsto dall'art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. n. 81/08, eventuali accorgimenti che debbano essere adottati in presenza di eventi, anche temporanei, che modifichino le prescrizioni contenute nel Piano della Sicurezza e che interessino entrambi gli utilizzatori dell'edificio.

Il concessionario deve consentire in qualsiasi momento l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche;

Il Concessionario e non può in alcun modo, se non autorizzato dal Dirigente Scolastico e dall'Amministrazione Comunale, occupare a titolo esclusivo locali comuni degli impianti sportivi.

Concessione d'uso temporanea

La richiesta di concessione d'uso temporanea, per determinati e singoli eventi, manifestazioni, competizioni, spettacoli, convegni, congressi, dibattiti, ecc., di durata limitata ad una o più giornate, o a parte di questa, e compatibilmente con la destinazione d'uso dell'impianto stesso e con la sua destinazione alla pubblica finalità, di un impianto sportivo scolastico deve essere effettuata esclusivamente *on line* sul sito web dell'Amministrazione comunale da parte del legale rappresentante dell'ente richiedente. Non saranno accolte domande trasmesse con modalità diversa da quella indicata.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione, qualora non già in possesso dell'Amministrazione comunale:

1. copia statuto;
2. copia atto costitutivo;
3. copia visura camerale, ove presente;
4. comunicazione avente ad oggetto i nominativi e le generalità del/i Responsabile/i DAE e primo soccorso;
5. copia polizza R.C.T. per danni che potrebbero verificarsi alle palestre, locali e strutture utilizzate, arredi, attrezzature, ecc., o comunque a terzi, in occasione od in conseguenza dell'attività svolta nell'impianto sportivo scolastico.

Le domande per le concessioni temporanee devono pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data richiesta. Esse possono essere rilasciate fino al giorno precedente la manifestazione.

L'eventuale rinuncia potrà essere comunicata fino a 3 giorni lavorativi antecedenti l'inizio della

concessione.

I richiedenti dovranno assumersi le stesse responsabilità previste per le concessioni stagionali.

Per le concessioni temporanee é dovuta la medesima tariffa stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale per le concessioni continuative ed è richiesto il pagamento anticipato.

In caso di spettacoli, manifestazioni od eventi aperti al pubblico il richiedente dovrà altresì presentare, ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 istanza o una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 all'ufficio comunale competente.

Soggetti destinatari della concessione d'uso occasionale

I soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 4, del D.lgs. n. 38/2021 possono chiedere ed ottenere dall'Ente comunale una concessione d'uso occasionale come precisata nell'articolo precedente, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi comunali o nella disponibilità giuridica e materiale del Comune.

Non possono essere beneficiari di una concessione d'uso i singoli cittadini privati.

ALLEGATO B

NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del gestore, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dai Servizi Tecnici ed allegato al bando di gara.

Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal gestore, che potrà proporre eventuali proposte migliorative.

Il Piano di Manutenzione rappresenta l'ordinaria manutenzione a carico del gestore e, contiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- d) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- e) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.;
- f) manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell'Amministrazione comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni all'ufficio Ambiente. Nell'ambito della manutenzione ordinaria delle alberature è altresì esclusa la valutazione di stabilità secondo il sistema V.T.A. (Visual Tree Assessment) che rimane a carico dell'Amministrazione comunale;
- g) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- h) efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
- i) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- j) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
- k) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- l) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- m) manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- n) manutenzione degli impianti di condizionamento;
- o) manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
- p) verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);

- q) verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
- r) nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche in caso di volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 integrato dal D.P.R. 551/99, dalla Legge 46/90 s.m.i. e D.P.R. 447/91 integrate D.P.R. 392/94;
- s) oneri connessi all'intestazione del certificato di prevenzione incendi, laddove presente, quali pagamento della tariffa e documentazione tecnica necessaria per il rinnovo;
- t) oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- u) pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni;
- v) oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al gestore, anche mediante trattenimento di parte del corrispettivo di gestione dovuto.